



Art. 15 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Il Collegio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 1, pubblica annualmente nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Il Collegio pubblica annualmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Venezia non è dotato di impiegati a tempo determinato.